

LA REPRESSIONE PENALE DELLA BESTEMMIA. APPROSSIMAZIONE AL CASO ITALIANO

Pier Luigi Nocella
Universidad de Alcalá

Abstract: The study focuses on the penal relevance that blasphemy acquires in the Italian Criminal Code of 1930. With the signing of Lateran Pacts, the State and the Papacy restore Catholicism as an State religion, and the legislator provides a specific legal protection to it. After a brief review of the laws on religious matters in the Italian pre-unification States, this work examines the doctrine and the jurisprudence generated by the enactment of art. 724 in the Codice Rocco until the Constitutional Court pronouncement about its partial unconstitutionality.

Keywords: Blasphemy, State religion, Constitutional Court, Concordat, sentences.

Estratto: Lo studio si centra sulla rilevanza penale che acquisisce la bestemmia nel c.p. italiano del 1930. Con la firma dei Patti Lateranensi, lo Stato ed il Papato ristabiliscono il Cattolicesimo come religione di Stato, e questa ottiene dal legislatore una specifica protezione giuridica. Dopo alcuni cenni storici sulle leggi in materia religiosa negli stati italiani preunitari, si esamina la dottrina e la giurisprudenza generate dalla promulgazione dell'art 724 c.p. nel Codice Rocco fino alla sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiarò la parziale incostituzionalità.

Parole chiave: Bestemmia, religione di Stato, Corte Costituzionale, Concordato, sentenze.

SUMARIO: 1. Premessa.- 2. L'articolo 724 c.p. e la Corte Costituzionale.- 3. Cenni storici.- 4. La bestemmia come reato.- 4.1. Il Codice Rocco.- 4.2. Teoria giuridica relativa all'art. 724 c.p. Dottrina e giurisprudenza.- 5. Sentenze.- 6. Attuali disposizioni penali a tutela del sentimento religioso.-

1. PREMESSA

Nel corso del XIX secolo, la bestemmia come delitto aveva perso l'interesse del legislatore italiano e praticamente era scomparsa dal Codice e dalle Aule dei Tribunali. Ma, dopo molti decenni di liberalismo e agnosticismo istituzionale, nel 1930, quando lo Stato fascista promulgò il nuovo Codice, il suo reinserimento fra i reati ne aumentò la visibilità giuridica, ma non troppo; infatti, durante i sessantacinque anni in cui l'articolo 724 del Codice penale è stato in vigore, ci sono state meno di cinquanta sentenze al riguardo (al meno quelle che ho finora rintracciato), che hanno offerto un modesto interesse per lo studioso del Diritto Ecclesiastico. Il numero più consistente di decisioni riguardava temi strettamente tecnici, come l'esistenza o meno nell'azione giudicata del requisito indispensabile della "pubblicità" del luogo dove si era tenuto il comportamento illecito. Ma, per il resto, dalla loro lettura è difficile apprezzare sia un interesse generale alla repressione della bestemmia, sia una diffusa reazione sociale alla violazione della norma che le punisce.

Con il passare del tempo, e forse anche grazie agli insegnamenti ecumenici del Concilio Vaticano II, l'intervento dello Stato su episodi di fede e di coscienza religiosa è sembrato spesso superfluo, anche ai cattolici. Una bestemmia è vista probabilmente come la mancanza di rispetto delle regole della buona convivenza reciproca, sofferta con imbarazzo o irritazione più che sentita come un'offesa alla propria sensibilità religiosa. Dobbiamo chiederci se esistono ancora, oggi come nei secoli passati, delle "orecchie devote", che si sentono insultate da un'espressione volgare che coinvolge divinità o cose sacre.

Il problema dello scarso interesse che rivestono i casi di bestemmie può derivare, infatti, dalla loro marginalità giuridica e sociale ma anche, credo, dalla diversa e specifica tutela prevista dal legislatore verso la religione di Stato.

Nella sua primitiva redazione, il Codice Penale distingueva due diverse tipologie di reato contro la religione; da una parte, una contravvenzione, prevista nell'art. 724 per chi bestemmia, e dall'altra, un delitto, disposto negli articoli 402 e 405, che configurano le fattispecie del reato di vilipendio della religione di Stato.

Le differenze si trovava nel dolo; il vilipendio della religione doveva essere perpetrato mediante atti, scritti, parole e rappresentazioni commessi con l'intenzione di danneggiare gli interessi materiali e immateriali della Chiesa, in una variegata gamma di possibilità, ed il reato di bestemmia, invece, aveva una fattispecie molto limitata: bastava la semplice volontà di proferire un insulto verso una divinità o i suoi simboli.

In questo articolo vorrei offrire una visione dell'insieme delle disposizioni penali italiane in materia di bestemmia, e delle sentenze relative.

2. L'ARTICOLO 724 C.P. E LA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, la Corte Costituzionale italiana abolisce, dichiarandolo incostituzionale, il I comma dell'articolo 724 del Codice penale, che disponeva: “*Chiunque pubblicamente bestemmia con invettiva o parole oltraggiose contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerate dalla Religione dello Stato è punito con l'ammenda da Lire ventimila a seicentomila*”.

La citata sentenza limitava l'incostituzionalità alle parole, o i simboli, o le persone venerati nella religione di Stato. Così, scindeva la disposizione del Codice in due parti, e mentre la prima, relativa all'oltraggio ad una divinità non specificata, conservava il carattere sanzionatorio, la seconda, riguardante i simboli o le persone venerati nella religione di Stato, era cancellata dall'ordinamento giuridico.

La sentenza suscitò giudizi diversi da parte della dottrina, perlopiù positivi, per l'attuata laicizzazione dello Stato prevista dalla Costituzione, ma anche negativi, per aver snaturalizzato una norma, ora diversa dalle intenzioni del legislatore, e soprattutto perché l'area di applicazione della fattispecie creava una indeterminatezza del concetto di “Divinità” che poteva persino ledere altri articoli della Costituzione¹.

Questa analisi dottrinale travalica questo lavoro. Tuttavia, è interessante riconsiderare le vicende giuridiche e storiche che hanno portato alla sentenza di incostituzionalità da parte della stessa Corte, che si era espressa su identico tema in tre occasioni precedenti ma in maniera affatto differente.

La prima sentenza della Corte Costituzionale è datata 30 dicembre 1958 (n. 79). Un pretore di Martina Franca aveva sollevato l'incostituzionalità dell'art. 724 del Codice penale, considerandolo in contrasto con gli articoli 7 e 8 della stessa Costituzione, secondo i quali tutte le religioni sono ugualmente libere davanti alla legge. La Corte rispose che quando il Codice penale si riferiva alla “religione di Stato”, dava rilievo al fatto che la religione cattolica era professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale era meritevole di particolare tutela penale. L'universalità delle tradizioni e dei sentimenti cattolici era rimasta immutata con l'avvento della Costituzione (1948) e per questa ragione il legislatore aveva mantenuto la specifica tutela dei suoi simboli e delle sue persone.

Nello stesso senso, a ragione delle ordinanze del pretore di Frosinone del 20 marzo 1970, e del pretore di Sapri del 5 marzo 1971, che sollevavano questioni di legittimità costituzionale in base agli articoli 3, 8, 19, 21, la Consulta

¹ Art 3; 25 MORMANDO, Vito, *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, in MARINUCCI Giorgio, e DOLCINI, Emilio, (dir.) *Trattato di Diritto Penale – Parte speciale*, Vol. V, Cedam Varia, Padova, 2005, pp. 74-75.

tornò anni dopo ad occuparsi dell'art. 724 del Codice penale, stabilendo nella sentenza del 27 febbraio 1973 (n. 14) che *“la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore dall'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana”*. Tuttavia, nel dispositivo della sentenza la Corte esortava il legislatore a provvedere ad una revisione della norma per una piena attuazione del principio costituzionale di libertà religiosa *“nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica”*.

Trascorsero quindici anni, ed ancora una volta i giudici costituzionali tornarono ad esaminare la legittimità del noto articolo, chiamato in causa questa volta dalle ordinanze dei pretori delle città di Trento del 26 aprile 1985, Sestri Ponente, del 4 aprile 1986, La Spezia, del 17 giugno 1986, Monfalcone, del 25 maggio 1982, e Roma, del 29 aprile 1986².

Queste ordinanze, oltre a ribadire in linea di massima i motivi addotti nei già descritti casi anteriori e dichiarati non fondati dalla Corte Costituzionale, aggiungono un nuovo rilevante fattore. Il 18 febbraio 1984 era stato firmato un patto fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per modificare il Concordato Lateranense del 1929. Questo accordo era stato recepito nell'ordinamento italiano attraverso la ratifica ed esecuzione del 25 marzo 1985 (n. 181), dove al punto 1 del Protocollo addizionale si leggeva: *“Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione di Stato”*.

Alla luce della modificata normativa, le sunnominate ordinanze insistevano sulla necessità di una rilettura dell'art. 724 del Codice penale, sia perché con il preambolo dell'accordo lo Stato faceva una scelta di neutralità in campo religioso, sia per il mutare dei costumi, *“il crescente secolarismo e la tendenza del mondo cattolico a rinunciare ai privilegi legislativi”*.

Aggiungevano i pretori che la maggiore diffusione della religione cattolica non poteva giustificare deroghe a *“quelle norme costituzionali che intendono garantire le eguaglianze dei singoli e delle formazioni sociali. Pertanto una volta riconosciuta la perdita di confessionalità dello Stato italiano è evidente l'incompatibilità di trattamenti differenziati di fronte a comportamenti analoghi”*. A questo punto, la dichiarazione di nullità dell'art. 724 c.p. sembrava cosa fatta, però la Corte Costituzionale riuscì ad *“uscire dall'angolo”* con una sorprendente sentenza, del 28 luglio 1988 (n. 925). Dichiarava così che le motiva-

² Quest'ultima può suscitare una certa curiosità perchè si tratta di un procedimento penale a carico di Emma Bonino, la futura Commissaria europea, allora deputata alla Camera.

zioni delle sue precedenti sentenze (n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973) erano superate dal punto 1 del Protocollo concordatario del 1984, che riteneva ormai inaccettabile qualsiasi discriminazione basate sulla quantità degli appartenenti alle varie religioni, e tuttavia, sosteneva che la limitazione dell' art. 724 potesse trovare fondamento nella "*constatazione giuridicamente rilevante*" che il divieto nella norma impugnata concerneva "*un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti*". Aggiungeva inoltre, ed era il secondo avviso al legislatore, la necessità di addivenire ad una revisione della fattispecie, per ovvie disparità di disciplina con gli altri culti religiosi.

Il legislatore non si preoccupò neanche di questa seconda raccomandazione. Così, quando il tribunale di Milano sollevò ancora una volta il tema dell'incostituzionalità dell'articolo in questione, sembrò quasi inevitabile la decisione espressa dalla Consulta con la sentenza riferita all'inizio (n. 440- 1995).

Nel dispositivo di quest'ultima sentenza, la Consulta ricordava che, al momento della formulazione del Codice penale del 1930, il sentimento religioso cattolico era riconosciuto come un importante fattore di unità morale della nazione: "*Lo Stato, espressione e garante di tale unità aveva la 'sua' religione ed era interessato a sostenerla e difenderla*". Inoltre allegavano i giudici che la collocazione del reato di bestemmia nel Titolo "*Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi*" giustificava per la bestemmia orale una configurazione come atto di malcostume. Tuttavia, in conseguenza dei nuovi principi costituzionali di libertà e di laicità dello Stato, il reato di bestemmia era stato sottoposto ad alcune riconsiderazioni da parte della stessa Corte, che ricordava e giustificava le sue precedenti sentenze. Queste, aggiungevano i giudici, avevano mantenuto la costituzionalità dell'art. 724, modificando però l'ottica della protezione accordata. Infatti, nella prima sentenza, quella del 1959, la protezione non si riferiva alla religione di Stato, ma alla quasi totalità dei cittadini italiani cattolici; nella seconda, del 1973, "*all'ampiezza delle reazioni sociali*", e finalmente, nella sentenza del 1988, dichiarava che il comportamento sanzionato e vietato non lo era per ragioni religiose, ma come repressione al malcostume, rispettando così l'espressa intenzione del legislatore che aveva inserito la bestemmia nella fattispecie dei reati di malcostume.

La Corte, inoltre, evidenziava come, nelle precedenti due ultime sentenze, avesse sollecitato il legislatore a provvedere con una nuova normativa alla evidente lacuna dell'articolo esaminato. A parere dei giudici, era proprio la persistente inerzia del legislatore la causa di protrarre ulteriormente una discriminazione fra fedeli di diverse confessioni. Era necessario pertanto affermare la preminenza dell'uguaglianza in materia di religione sulle altre esigenze, compresa quella del buoncostume che aveva tutelata nella sua ultima sentenza (n. 925, del 1988).

Per terminare, la Consulta considerava che la norma in questione si prestava ad essere divisa in due parti. La prima, “*chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità*”, proteggeva dalle invettive e da espressioni oltraggiose tutti i credenti di tutte le fedi religiose e nell’ambito del concetto costituzionale di buoncostume, si sottraeva alla censura di incostituzionalità. La seconda parte dell’articolo 724, che specificava l’oltraggio ai simboli e le persone della religione cattolica, creava evidente contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Carta Magna e pertanto veniva dichiarato incostituzionale.

Finalmente il legislatore italiano reagì alla sentenza della Corte Costituzionale con l’articolo 57, 1° comma, lett. a) e b), Decreto legge 30/12/1999, n. 507, emanato in attuazione alla legge delega del 25/6/1999 n. 205, che prevedeva per gli illeciti previsti nell’art. 724 c.p. una soluzione amministrativa pecuniaria da 51 € a 209 €. Depenalizzata la fattispecie penale contenuta nell’art. 724 c.p., diviene così un illecito amministrativo, con una perdita di rilevanza teorica e pratica evidenziata dall’assenza di pronunce in sede di opposizione alle sanzioni amministrative emanate successivamente alla depenalizzazione.

3. CENNI STORICI

Durante il periodo conosciuto come Antico Regime, nel territorio italiano la giurisdizione penale della bestemmia era “*mixti fori*”, ossia si muoveva sul doppio binario civile ed ecclesiastico.

Nelle isole di Sicilia e Sardegna, Regni della monarchia spagnola, la competenza per il delitto era dell’Inquisizione di “*rito spagnolo*”. Naturalmente negli altri territori, era anche presente l’Inquisizione di “*rito romano*”, che comunque non aveva esteso i suoi tentacoli oltre i giudizi di fede su temi eretici; sembra quindi che, salvo dei casi eccezionalmente gravi ed in odore di eresia, la semplice bestemmia fosse tenuta fuori dagli interessi del Santo Uffizio.

A titolo generale, possiamo dire che l’Inquisizione acquistò caratteristiche specifiche in ogni Stato in cui si trovò ad operare, dovendo infatti competere con le istituzioni pubbliche laiche e con quelle religiose locali. Nella grande varietà del quadro politico italiano, i rapporti tra l’Inquisizione ed i vari Stati cambiavano a seconda delle mutevoli situazioni politiche, e probabilmente con queste cambiavano i giudici, da laici a religiosi e viceversa, che si occupavano dei bestemmiatori.

Le indecisioni giurisdizionali e l’eccessiva severità e crudeltà delle pene, già attenuate nel XVIII secolo, scomparvero in Italia durante l’occupazione napoleonica della penisola; l’esercito transalpino aveva portato con sé i principi laici della Rivoluzione francese. Quando con la Restaurazione, nel 1815, i

“nuovi-vecchi” monarchi rioccuparono il trono, dovettero fronteggiare situazioni sociali profondamente mutate durante i lustri di dominio francese e ritennero perciò necessario dotarsi di un corpo giuridico che tenesse in conto i cambiamenti, cercando spesso un compromesso fra tradizione e nuove tendenze. Fra le tante materie di cui allora si occuparono i giuristi, anche la repressione penale della bestemmia trovò un suo spazio.

Lo Stato Pontificio, nel 1832, durante il papato di Gregorio XVI, approvò nuovi regolamenti penali dopo molte resistenze e titubanze. Nel secondo libro del Codice penale, il Titolo primo era dedicato ai “*delitti che hanno relazione con la Religione e i suoi Ministri*”, dove l’art. 73 disponeva che “*La bestemmia e qualunque ingiuria proferita all’altrui presenza contro il SS. nome di Dio o della Beatissima Vergine o dei Santi è punita con l’opera pubblica³ da uno a tre anni*”.

I giuristi considerarono che ci si trovava di fronte ad un reato comune e criticarono la indeterminazione della norma, che fra l’altro non specificava se il reo rispondeva per dolo o per colpa⁴.

Il Regno delle Due Sicilie, con Regio decreto del 1827 (in sostituzione dell’art. 101 c.p. del 1819), decretava che la bestemmia “*o sia l’empia esacrazione del nome di Dio o dei Santi*” proferita in chiesa o luoghi aperti al pubblico culto, sarebbe punita con la reclusione, la bestemmia in luogo pubblico con la relegazione. L’articolo seguente determinava quali erano i luoghi pubblici: strade e piazze, caffè, osterie, bettole, cantine, biliardi, ecc.

Il Codice penale di Parma del 1820 era l’unico che non incriminava la bestemmia considerata in sé e per sé, ma accomunava l’oltraggio alla religione, il vilipendio degli oggetti di culto e gli insulti ai suoi ministri, comminando una prigionia da un mese a tre anni secondo la gravità dei casi.

Il Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855, prospettava una pena ai lavori forzati, “*non mai meno di cinque anni*”, per la bestemmia ereticale proferita “*con piena cognizione di causa e deliberazione di animo*”; l’articolo seguente (109), disponeva che se la bestemmia derivasse da un impeto di collera la pena del carcere sarebbe stata di non meno di sei mesi.

Il Codice penale austriaco del 1852, in vigore nel **Lombardo-Veneto**, disponeva da uno a cinque anni di carcere duro se la bestemmia aveva generato uno scandalo o un pericolo pubblico; negli altri casi, “*la perturbazione della Religione sarà punita col carcere da sei mesi ad un anno*”.

Il Codice penale del Granducato di Toscana del 1853 non si differenziava dai Codici citati. La bestemmia era punita con il carcere da uno a cinque

³ Prestare da parte del condannato un’attività lavorativa i cui frutti andranno allo Stato.

⁴ ROSATI, Matteo. *La Tutela penale del fattore religioso. Dai codici preunitari al codice Zanardelli*, Riedizione. Universitalia, Roma, 2011.

anni quando proferita con animo deliberato, e “solamente” fino a tre mesi quando deriva “*da malvagia abitudine o impeto di collera*”.

Questo Codice penale, detto Leopoldino, può rivestire un particolare interesse in quanto fu l’unico che rimase operante anche dopo l’Unità, laddove i nuovi territori adottarono il Codice penale sardo⁵.

Il Codice penale del Regno di Sardegna, nella sua prima edizione del 1839, comminava la detenzione per chi con animo deliberato proferiva una bestemmia “*contro il Santissimo nome di Dio o contro la Beatissima Vergine od i Santi*” (art. 162). La pena poteva estendersi anche ai lavori forzati a tempo, dipendendo dalla gravità della bestemmia, dal luogo, dal tempo o dallo scandalo arrecato. Nel seguente articolo (art. 163) era previsto il carcere, anche per chi bestemmiava per costume o per impeto di collera.

La lettura delle norme preunitarie ci permette alcune iniziali considerazioni:

- a) La determinazione della bestemmia era considerata come un fatto antigiuridico, non peccaminoso, e come tale era punito esclusivamente dall’autorità secolare.
- b) La gravità delle pene di quei Codici sembra logica. Si tratta infatti di Stati confessionali che difendono il cattolicesimo in quanto religione ufficiale.
- c) Il profilarsi di tre condizioni che saranno alla base delle future normative sulla bestemmia: un atto esteriore offensivo; una intenzione diretta a tale offesa; e finalmente l’indispensabile pubblicità del fatto.

Appena vent’anni dopo, il Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna ebbe una nuova scrittura, che fu quella poi estesa nella graduale unificazione italiana (1861, 1866, 1870).

Nel Codice del 1859 le norme scritte a tutela della religione erano molto diverse dalle precedenti, meno confessionali e più laiche, probabilmente dovuto al deterioro dei rapporti tra Chiesa e Stato. Possiamo citare alcuni dissidi, come l’abolizione del Foro ecclesiastico nel 1850, che portò all’esilio dell’Arcivescovo di Torino Luigi Franson, o la crisi nel 1855 del primo governo Cavour, per l’abolizione di alcuni ordini religiosi e della “mano morta”.

Infatti il nuovo Codice, con l’articolo 185, disponeva che “*chiunque con animo deliberato proferisce qualche contumelia ad oltraggio della religione sarà punito con multa fino a Lire 500 e con gli arresti*”; siamo ben lontani dalla pena ai lavori forzati prevista anteriormente. Il cambio di ottica era anche evidenziato

⁵ La dottrina giuridica considerava migliore il Codice toscano dal Codice sardo. LUCCHINI, Luigi, FIORE, Pasquale (dir.) *Il digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza...*, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1899-1900, p. 655.

dall'art. 188, che estendeva la protezione dello Stato alle religioni "tollerate"⁶, equiparandone le pene, ossia lo Stato diventava più indulgente e tutelava la libertà del cittadino di praticare un culto differente dalla religione di Stato.

Le relazioni tra il Regno d'Italia e il Papato non migliorarono negli anni seguenti, anzi si interruppero completamente con l'annessione di Roma e degli ultimi territori degli Stati Pontifici (1870). La deteriorata situazione probabilmente si vide riflessa nel **Codice penale del 1889**, noto come Zanardelli. La religione cattolica non veniva più menzionata, in quanto assimilata alle altre religioni indicate come "culti ammessi". Tutti i culti erano consentiti, tranne quelli contrastanti con l'ordine pubblico e il buoncostume, senza la necessità di una espressa approvazione dello Stato. Culti cattolici e non cattolici ricevevano la stessa tutela. Il pensiero politico e la dottrina liberale dell'epoca facevano della religione un problema individuale e pertanto consideravano che lo Stato dovesse essere neutro in quella materia.

La bestemmia non viene più specificatamente incriminata, ma inglobata nel generico reato di turpiloquio. Il nuovo Codice crea in questa maniera un distacco, quasi una tacita abrogazione dell'art. 1 dello Statuto Albertino (1848), ancora in vigore, che dichiarava la religione cattolica apostolica romana come la unica religione di Stato.

Come conferma la relazione dello stesso Zanardelli, il rispetto del sentimento religioso doveva essere garantito solo in quanto considerato una lesione della libertà "*al diritto di professare quella fede religiosa che meglio si confà al sentimento e alle convinzioni di ciascun cittadino*"⁷. Era ormai evidente la perdita di influenza della Chiesa cattolica.

In tutto il periodo posteriore all'entrata in vigore del Codice Zanardelli, fino alla pubblicazione del Codice Rocco (1930), non mi è stato per il momento possibile trovare sentenze che punissero la bestemmia come reato di turpiloquio, con l'unica eccezione di una sentenza della Pretura di Cividale del Friuli (23 aprile 1926), ed anche questa assolutoria perché le parole pronunciate nella bestemmia non costituivano turpiloquio.

La considerazione giuridica della bestemmia tornò a cambiare durante gli anni Venti del secolo scorso. A partire dall'ascesa al potere del Partito Nazionalefascista, nell'ottobre 1922, Mussolini si convinse che doveva riconsiderare l'atteggiamento anticlericale che aveva fin lì mantenuto. L'Italia era di base un paese profondamente cattolico, ed a Mussolini conveniva definirsi come tale⁸.

⁶ Culti tollerati erano l'ebraico e il valdese.

⁷ ZANARDELLI, Giuseppe, *Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Zanardelli nel 22 novembre 1887*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1888, p. 35.

⁸ Regolò il suo rapporto matrimoniale con la moglie Rachele e fece battezzare i suoi figli.

Riteneva inoltre che la Chiesa e il Fascismo potessero aiutarsi reciprocamente: per il regime, un accordo con la Chiesa era auspicabile, sia per presentarsi con maggior affidabilità alle Cancellerie ed alle pubbliche opinioni estere, sia per la politica nazionale, dove il clero poteva favorire l'approvazione ed il consenso popolare; in cambio, il Papato poteva uscire dall'isolamento istituzionale in cui si trovava dal 1870.

Fu necessario molto tempo, ma risolti i punti più delicati, nel febbraio del 1929 si arrivò alla firma del Concordato. La Chiesa romana recuperò la posizione di religione di Stato, e come tale tutte le protezioni giuridiche e sociali che ne derivavano, e da parte sua Mussolini ebbe un enorme successo politico.

Per quanto riguarda la bestemmia, un primo avviso del cambio di indirizzo politico si avvertì prima della firma dei Patti Lateranensi. Il testo unico di Pubblica Sicurezza del 6 novembre del 1926 stabiliva che "...*il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai 'culti ammessi' per lo Stato sono puniti... con l'ammenda fino a Lire 2000*". La pena raddoppiava se si trattava di offese al culto cattolico. La differenza della sanzione evidenziava chiaramente la discriminazione tra il culto cattolico e gli altri culti ammessi.

Pochi mesi più tardi, in un discorso alla Camera dei Deputati (19 marzo 1927), il Ministro della Giustizia Alfredo Rocco dichiarò "*Lo Stato si occupa della religione ufficialmente, e non teme affermare il suo carattere di Stato essenzialmente Cattolico*"⁹. Era l'inizio del cammino che riportò la religione cattolica ad essere quella ufficiale di uno Stato che risorgeva come Stato confessionale.

4. LA BESTEMMIA COME REATO

4.1. IL CODICE ROCCO

L'esigenza di una nuova regolamentazione penale, adeguata alla rinnovata situazione politica, portò alla promulgazione di un nuovo Codice penale (Codice Rocco, del 1930). Al contrario del Codice Zanardelli, quello nuovo non tutelava la libertà religiosa del singolo, ma la religione in sé come fattore fondamentale di convivenza civile. La religione cattolica era oggetto di una tutela penale rafforzata, come emerge chiaramente, sia dalla dichiarazione del suo interesse nazionale, sia dalla sua collocazione sistematica nell'ambito dei delitti contro i beni giuridici superindividuali (Libro II, Titolo IV, Cap. I)¹⁰.

⁹ Il censimento del 1931 confermò l'affermazione del Guardasigilli Rocco: su oltre 41.700.000 abitanti più di 41.550.000 erano cattolici apostolici romani, contro gli appartenenti ai culti ammessi 150.000 evangelici, ebrei, ortodossi, musulmani o atei.

¹⁰ Art. 402 c.p. 1930. *Vilipendio della religione dello Stato. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.*

Per quel che attiene la bestemmia, nell'impianto del Codice, compariva nella sezione delle contravvenzioni "*concernenti la polizia dei costumi*", all'art. 724¹¹. Secondo alcuni giuristi¹², il fondamento giuridico dell'incriminazione stava nell'offesa al sentimento religioso degli italiani, ed è possibile che questa interpretazione abbia prevalso con il passare del tempo, ma tuttavia mi sembra che inizialmente la volontà del legislatore fosse in maniera specifica la tutela "politica" del cattolicesimo, forse anche per rendere concreti gli impegni assunti nei Patti Lateranensi.

Un'ulteriore differenza tra i due Codici risulta dal fatto che nel Codice Zanardelli il reato contro il sentimento religioso era perseguibile a querela, mentre nel Codice del 1930 la bestemmia e gli altri delitti di vilipendio erano perseguibili d'ufficio.

In sintesi, il quadro legislativo stabilito a tutela della religione cattolica prevedeva due diversi articoli del Codice penale per punire gli oltraggi: un delitto, punito con l'art. 402, dove il legislatore aveva sanzionato il dolo impiegato per arrecare un danno alla religione di Stato attraverso azioni, parole, scritti, dipinti, rappresentazioni, etc. (Sentenza del Tribunale di Rossano, del 21 maggio 1951), ed una contravvenzione, con l'art. 724, in cui è incriminata la bestemmia, ossia le invettive e le parole pronunciate senza la specifica intenzione di offendere la religione di Stato, ma che comunque sono da considerarsi manifestazioni irritanti di malcostume, che pronunciate per malvezzo o imprudenza possono mancare di rispetto al sentimento religioso dei credenti cattolici (Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III pen., 8 marzo 1955).

Art. 403 c.p. 1930. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone. *Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.*

Art. 404 c.p. 1930. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose. *Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.*

Art. 405 c.p. 1930. Turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico. *Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiono con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.*

Art. 406 c.p. 1930. Delitti contro i culti ammessi nello Stato. *Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.*

¹¹ L'articolo è rimasto invariato fino alla sua abrogazione, salvo l'ammontare dell'ammenda.

¹² DI VICO, Pietro, "Il reato di bestemmia: art. 724 Codice penale", in *Annali di Diritto e Procedura penale*, Anno VI, Fasc. 4, 1937; LIGNOLA, Carlo, *Della natura giuridica del reato di bestemmia – il reato di bestemmia dovrebbe essere qualificato un delitto e non una contravvenzione*, Tip. A. Davide, S. Angelo dei Lombardi, 1940.

Riassumendo la dottrina giuridica, i “delitti” sono le azioni che determinano un danno o un pericolo immediato a beni di primaria importanza, le “contravvenzioni” le azioni che offendono beni minori e secondari dell’individuo e della società. Nelle contravvenzioni non sono necessari il dolo e/o la colpa come nei delitti, ma è sufficiente l’azione in sé purché volontaria. La spiegazione per aver inserito la bestemmia all’interno della categoria “contravvenzioni” ci è offerta dallo stesso Rocco:

*“Nella bestemmia manca spesso l’animo di recare oltraggio alla Divinità o alla religione dello Stato. Per tale motivo e per rendere la repressione del fatto indipendente dall’accertamento del dolo, indagine molto difficile, ho creduto mantenere al reato il carattere contravvenzionale. Ciò non esclude che, nei casi congrui, la bestemmia possa, concorrendo il dolo, essere punita come delitto”*¹³.

Aggiungeva il Ministro Guardasigilli che tale collocazione rafforzava la tutela penale contro i bestemmiatori¹⁴.

4.2. TEORIA GIURIDICA RELATIVA ALL’ART. 724 C.P. DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Il Codice italiano, così come il Codice di Diritto Canonico, non definisce la bestemmia, e mentre nel Diritto Canonico la nozione è fornita dalle discipline religiose e dalla teologia, in nostro Diritto positivo la definizione deve essere indicata dalla scienza. A questo fine è interessante la definizione offerta da Piacentini:

*“Bestemmia è qualsiasi espressione, specialmente se violenta e minacciosa o veemente che costituisce obiettivamente ingiuria, oltraggio, dileggio, disprezzo, maledizione, imprecazione, biasimo o detrazione delle Divinità o dei simboli o delle persone venerate nella religione di Stato”*¹⁵.

Nella normativa italiana, per il reato di bestemmia, è sufficiente la volontà di proferire parole blasfeme. È inutile pertanto caratterizzare le bestemmie in enunciative o ereticali, o parlare delle bestemmie determinate da ira o di quelle interiettive o di quelle enfatiche, perché in tutte ed in ognuna di queste tipologie si incorre sempre nella fattispecie prevista dall’art. 724, che punisce a chiunque

¹³ ZANARDELLI, G., *Relazione Ministeriale sul progetto del Codice penale*, op. cit. vol. V, parte II, p. 514.

¹⁴ Alcuni giuristi criticarono queste decisioni, considerando che la bestemmia dovesse mantenere la caratteristica di delitto. V. LIGNOLA C. “*Della natura giuridica del reato di bestemmia*”, op. cit., e nella rivista *Il Diritto Ecclesiastico*, Anno I, 1939 dove sostiene che nella bestemmia il “*dolo est in re ipso*”. Manzini, un grande penalista, invece ritiene che la classificazione fra le contravvenzioni dipende dalla minor gravità dei fatti stessi rispetto a quelli che vengono considerati come delitti perché non causati da malevolenza ma da cattiva educazione. MANZINI, Vincenzo, *Trattato di Diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, UTET, Torino, 1961, p. 852.

¹⁵ PIACENTINI, Mario, “Bestemmia” in *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1937.

utilizzi parole oltraggiose o invettive tali da superare i limiti di ciò che la media dei credenti può tollerare¹⁶.

E' necessario evidenziare l'uso da parte del Codice dei termini "*parole oltraggiose o invettive*" perché l'art. 724, prima parte, è applicabile esclusivamente quando la manifestazione è orale e/o scritta; sono pertanto esclusi gesti, fatti, disegni, pitture, non accompagnate da parole¹⁷, perchè in questi casi concorre il dolo, quindi si rientra nella fattispecie di vilipendio previsto negli artt. 402 e seguenti.

L'utilizzo dei termini "*invettive e parole ingiuriose*" può sembrare una reiterazione da parte del legislatore, ma secondo Manzini, la scelta è dovuta alla volontà di chiarire "*l'irrilevanza che la bestemmia si esprima con una serie coordinata di parole (invettiva) o con una sola parola*"¹⁸.

Il carattere oltraggioso è necessario per considerare la bestemmia reato; al contrario, la critica religiosa è libera ed è unanimemente considerata dai giuristi priva di rilevanza giuridica, anche se sacrilega o eretica. Oltraggioso è ciò che è offensivo o gravemente sconveniente. Non sono pertanto da considerare reato i sostitutivi delle bestemmie o l'abuso del nome di Dio o della Madonna ("*perdio*", ecc.) o delle terminologie religiose (Ostia, ecc.). A questo proposito esistono sentenze favorevoli (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 19 febbraio 1940) e contrarie (Sentenza del Tribunale di Como, del 20 ottobre 1939; Sentenza della Corte di Cassazione, del 8 marzo 1955).

In ogni caso, la determinazione dell'esistenza o meno dell'invettiva o dell'oltraggio è riservata al giudizio del magistrato che deve specificatamente indicare le parole blasfeme utilizzate nella sentenza (Sentenza della Corte di Cassazione, del 13 marzo 1936; Sentenza della Corte di Cassazione, del 3 dicembre 1965).

Altro elemento necessario a configurare il reato è che la bestemmia sia rivolta contro "*le Divinità, i Simboli o le Persone Venerate...*". Si intendono come Divinità Dio, Cristo, e lo Spirito Santo; come simboli venerati, gli oggetti di culto come la croce, l'Ostia eucaristica, le reliquie, le immagini o l'olio santo, che siano oggetto di adorazione o di preghiera; e finalmente, come persone venerate, quelle oggetto di iperdulia, come la Madonna, o dulia, come i Santi, gli Arcangeli ed i Beati (Sentenza del Tribunale di Rossano, 21 maggio 1951). Le offese dirette al Santo Padre in cambio non sono ammissibili come reato di bestemmia (Sentenza della Corte di Cassazione, 12 febbraio 1954).

Condizione essenziale per la punibilità del fatto è che avvenga pubblicamente; in caso contrario non esiste né scandalo né offesa al sentimento religioso

¹⁶ MANZINI Vincenzo, *Trattato di Diritto penale italiano ...*, op.cit., p. 857 e seg.

¹⁷ Di parere contrario DI VICO P., *Il reato di Bestemmia*, op. cit., p. 12.

¹⁸ MANZINI, V, *Trattato di Diritto penale italiano*, op. cit., p. 856.

tutelato dalla legge. La bestemmia, quindi, deve essere commessa in luogo pubblico ed in presenza di più persone, almeno due (Sentenza della Corte di Cassazione, 12 luglio 1933). Si incorre nella fattispecie delittiva anche se si bestemmia in un luogo privato ma esposto al pubblico, per esempio in casa o in auto con le finestre aperte (Sentenza della Corte di Cassazione, 9 maggio 1961, n. 899), ma la giurisprudenza non ritiene che la pubblicità da parte dell'agente debba essere intenzionale (Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Fer., 3 agosto 1962).

Per quanto riguarda la bestemmia espressa in forma scritta, a mano o stampata, è necessaria la sua divulgazione o che sia letta in presenza di più persone per essere considerata penalmente perseguibile¹⁹.

La legge non prevede circostanze aggravanti o attenuanti specifiche al reato di bestemmia (Sentenza della Corte di Cassazione, 23 ottobre 1933; Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II pen., 28 giugno 1935). Tuttavia secondo la dottrina vi sono due circostanze, l'abitudine dialettale o l'attacco d'ira, che non dovrebbero essere trascurate da parte del giudice. L'abitudine a pronunciare parole dialettali che suonano come una bestemmia può essere semplicemente un malcostume, un turpiloquio più scurrile ed indecente che sacrilego, ed in questo senso è auspicabile che il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, circa la commisurazione della pena, tenga in conto dell'abitudine dialettale alla bestemmia²⁰. Lo stesso criterio discrezionale, nei limiti della pena da comminare, dovrebbe essere usato dal magistrato di fronte ad una bestemmia provocata dalla collera²¹.

Merita alcune considerazioni la punibilità della bestemmia unicamente se pronunciata in spregio della religione di Stato, in quanto che il disprezzo delle altre religioni costituisce il più generico reato di turpiloquio (art. 726). Ossia, mentre alcuni delitti contro la religione sono sanzionati, sia pure con pena ridotta, quando commessi contro culti diversi dal cattolico (art. 406), la bestemmia è punibile come tale solo quando riguarda la religione cattolica.

Nella commissione parlamentare che esaminò il progetto legislativo, quando furono espressi dubbi sulla restrizione della norma alla sola religione di Stato, il delegato del Governo rispose che la questione era essenzialmente

¹⁹ L'art. 266 c.p. ultimo capoverso, precisa quando agli effetti penali un fatto debba ritenersi pubblico. Detto articolo riguarda l'istigazione dei militari a disobbedire alle leggi. Tuttavia nella seconda parte definisce quando un reato si considera avvenuto pubblicamente

- a) col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda,
- b) in luogo pubblico o aperto al pubblico,
- c) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

²⁰ DI VICO, P., *Il reato di Bestemmia*, op. cit. p. 16.

²¹ *Ibidem*.

politica. La relazione sul Codice penale (n. 217) spiega dettagliatamente i termini della questione “*Il termine bestemmia si riferisce agli oltraggi alla religione che si professa; per il fedele di qualsiasi religione non è bestemmia vilipendere quei culti che egli crede falsi e tali da condurre a perdizione*”. Lo scritto prosegue con un assioma: lo Stato italiano professa la religione Cattolica Apostolica Romana ed è quindi logico che consideri bestemmie solo le invettive e le parole oltraggiose pronunciate contro questa religione.

Da notare che in alcuni culti ammessi vi sono credenze comuni con il culto cattolico (l'ebreo, il protestante, l'ortodosso). In questi casi, se la bestemmia coinvolge credenze comuni, anche se è diretta contro uno di questi culti, necessariamente colpisce anche la religione di Stato (Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 30 ottobre 1968).

Infine è necessario ricordare che l'Italia era allora un paese con possedimenti coloniali. Per questa ragione, l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con il Regio decreto del 6 luglio 1935 (n. 1104), per riguardo ai loro abitanti in maggioranza musulmani (erano presenti anche comunità ebee), ha reso punibile la bestemmia contro tutti i culti professati e riconosciuti nelle colonie²².

5. SENTENZE (1931 - 1992)

Le prime quattordici sentenze, le cui massime sono qui di seguito riportate, sono state dettate durante il periodo fascista²³, quindi con la piena applicazione del Codice Rocco, e non mi sembra rivestano particolare interesse giuridico o sociale.

A partire dalla sentenza della Pretura di Menfi di settembre 1949, nell'applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di bestemmia emergono aspetti nuovi ed importanti. Nel 1948, dopo l'instaurazione di un governo repubblicano, entrò in vigore una nuova Costituzione che, apparentemente, sembrava incompatibile con l'impianto normativo a tutela della religione cattolica. Infatti, i privilegi riservati alla religione di Stato erano difficilmente conciliabili con i principii sanciti dagli articoli 3, 7, 8, 19 e 21 della Costituzione, nei quali si riconosceva pari diritti a tutte le persone, vietando ogni forma di discriminazione, inclusa quella religiosa, e affermando l'uguale libertà dinanzi al Stato di qualsiasi professione di fede individuale e collettiva e di ogni esercizio di culto. Sorse allora un acceso dibattito fra dottrina e giurisprudenza circa la compatibilità tra l'antica tutela penale della fede cattolica ed il nuovo impianto dell'ordinamento giuridico.

²² PIACENTINI, M., op. cit.

²³ La 14 (Corte di Cassazione, 12 aprile 1944) durante l'occupazione tedesca.

Le questioni relative alla legittimità costituzionale delle norme raggiunsero il vertice quando, con il Concordato del 1984, la religione cattolica perse il suo “status” di religione di Stato.

Abbiamo già visto come la Corte Costituzionale, investita dalle eccezioni di incostituzionalità, aveva inizialmente rigettato le questioni sollevate dai giudici, indicando tuttavia ai legislatori la necessità di intervenire in materia. Solo dinanzi alla inattività e in una seconda fase, la Corte considerò fondati i ricorsi presentati e smantellò progressivamente tutte le normative a protezione della religione cattolica iniziando da quella sulla bestemmia.

Lo studio delle sentenze che ho trascritto rileva soprattutto questioni relative alle condizioni obiettive di punibilità, in particolare la nozione di luogo pubblico e della necessaria presenza di più persone udenti. Tuttavia, credo che dalla loro lettura possano anche sorgere degli interrogativi e delle considerazioni di sociologia giuridica. Per esempio, la doppia tutela giuridica predisposta dal Codice Rocco, dove si differenziano le pene a secondo della presenza o meno del dolo della fattispecie delittiva, non è in qualche maniera paragonabile a quando, secoli prima, si distingueva tra bestemmia semplice o bestemmia ereticale, per stabilire la gravità del fatto? Altro esempio: siamo d'accordo che al momento di dettare la normativa, il legislatore propone di tutelare interessi sociali ben individuati, ma è pur vero che la società può mutare i suoi interessi con il tempo. Nel nostro caso la legge, che ha cristallizzato un particolare momento tutelato, poteva e doveva essere applicata per proteggere un tema che aveva smesso di essere socialmente rilevante?

Come base per queste ed altre riflessioni e per le future ricerche riportiamo le massime delle sentenze che abbiamo finora reperito²⁴.

5.1. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PEN., 3 FEBBRAIO 1932

Bestemmia e turpiloquio – Condizioni di punibilità – Fatto commesso in un macello – Sussistenza del reato (L. 6 novembre 1926, n. 1848, art. 232; c.p. art. 724).

La legge pone, come condizione di punibilità, che il fatto della bestemmia e del turpiloquio venga commesso pubblicamente, ossia in circostanze di tempo e di luogo da ledere i sentimenti, le convinzioni e il rispetto dovuto alle altre persone occasionalmente presenti e da offendere la polizia dei costumi.

Ora non v'ha dubbio che, nei luoghi di macellazione, per quanto ne sia regolato e limitato l'accesso, vi è una con-

²⁴ Soprattutto attraverso la rivista “*Il Diritto Ecclesiastico*”.

tinua frequenza e attività di persone, che l'autorità di p.s. ritiene anche necessario di vigilare mediante apposito servizio di agenti.

Pertanto, la bestemmia e il turpiloquio rivestono in detto luogo il carattere di pubblicità.

5.2. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PEN., 3 FEBBRAIO 1932

Bestemmia – Bestemmia contro la Madonna – Sanzioni applicabili (L. 6 novembre 1926, n. 1848, art. 232).

Colui che sia stato condannato in base alle disposizioni dell'art. 232 della legge di p.s. del 1926 per aver bestemmiato la Madonna – cioè persona venerata secondo il culto cattolico – va punito a termini del capoverso dell'articolo stesso.

5.3. PRETURIA DI GENOVA, 10 MAGGIO 1932

Reati contro il culto – Bestemmia – Può ipotizzare anche il delitto di vilipendio della religione dello Stato (c.p. artt. 402 e 724).

La bestemmia, consistente in ripetute offese ai sacri nomi di Gesù e di Maria, può anche ipotizzare il delitto di vilipendio della religione dello Stato.

5.4. CORTE DI CASSAZIONE, 12 LUGLIO 1933

Bestemmia – Voce “pubblicamente” – Nozione (c.p. art. 724).

Agli effetti del reato di bestemmia, la voce “pubblicamente” deve intendersi nel senso che il fatto sia commesso alla presenza di più persone.

5.5. CORTE DI CASSAZIONE, 23 OTTOBRE 1933

Bestemmia – Biasimevole abitudine popolare – Non scrimina (c.p. art. 724).

Il fatto che l'oltraggio alla Divinità possa essere una biasimevole abitudine di certe classi sociali non toglie al fatto stesso il carattere di reato.

5.6. CORTE DI CASSAZIONE, 13 DICEMBRE 1933

Bestemmia – Bestemmia entro una chiesa – Sussistenza del reato (c.p. art. 724)

Il fatto di chi bestemmia entro una chiesa cade sotto le sanzioni dell'art. 724 essendo incontestabile che l'interno

di una chiesa, le cui porte, abusivamente o no, siano aperte al pubblico, debba considerarsi luogo pubblico.

5.7. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PEN., 28 GIUGNO 1935

Bestemmia – Contravvenzione – Elemento volontario – Nozione – Fatti-specie (c.p. artt. 724, 43).

Per il reato di bestemmia – data la sua natura contravvenzionale – basta la coscienza e la volontà dell'azione.

Né, a discriminare il fatto, giova rilevare che l'espressione incriminata risponda ad una tradizione locale.

5.8. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PEN., 22 LUGLIO 1935

Bestemmia – Pubblicità del luogo – Nozione (c.p. artt. 724, 266).

La nozione di pubblicità del luogo ai fini di qualsiasi ipotesi di reato va desunta dall'art. 266, tranne espressa diversa nozione che la legge dia per talune ipotesi.

Non esclude il carattere della pubblicità la circostanza che il luogo sia appartato, indipendente da altro locale e che in esso siano custodite cose personale, essendo necessario accertare se al luogo possa accedere ciascuno in determinati momenti od operando determinate condizioni poste da colui che eserciti un diritto sul luogo stesso.

5.9. CORTE DI CASSAZIONE, 13 MARZO 1936

Condanna per bestemmia – Convincimento fondato su una generica illazione – Difetto di motivazione – Nullità della sentenza (c.p.p. art. 724; c.p. art. 475, n. 3).

Deve essere annullata per difetto di motivazione la sentenza che condanna per il reato di bestemmia – che sarebbe stato commesso alla presenza di un sacerdote il quale ebbe a denunciare l'imputato – senza accertare quale fosse stata la frase oltraggiosa per la Divinità, limitandosi ad osservare che, se la frase fosse stata, come assumeva l'imputato, non offensiva, non avrebbe provocato sdegno o risentimento alcuno nel denunciante (che non fu neppure citato all'udienza).

5.10. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PEN., 23 GENNAIO 1939

Bestemmia – Estremi – Pubblicità – Omessa motivazione – Nullità della sentenza (c.p. artt. 266, 724; c.p.p. art. 475, n. 3).

La bestemmia è punita se pronunciata pubblicamente, cioè nei modi di pubblicità indicati dall'art. 266 ult.capov. Cod.pen., ossia in circostanze tali di tempo e di luogo da ledere il sentimento religioso o di pietà altrui. E' nulla per mancanza di motivazione la sentenza di condanna che non abbia accertato tale estremo. (Fattispecie: bestemmia pronunciata in una caserma dei RR.CC. alla presenza del solo maresciallo).

5.11. TRIBUNALE DI COMO, 20 OTTOBRE 1939

Bestemmia – Elemento soggettivo (c.p. art. 724).

Integra l'elemento soggettivo del reato di bestemmia il fatto di chi rivolga per ingiuria l'espressione "somaro dell'ostia". Le ripetute parole sono invero offensive per un simbolo della religione dello Stato qual è l'Ostia consacrata, ed offendono nel contempo il sentimento religioso dei credenti.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo, occorre la coscienza e la volontà delle espressioni che si pronunciano, restando irrilevante che le stesse siano poste in essere al fine di oltraggiare la Divinità o ad altro qualsiasi fine o anche soltanto perché determinate da un moto d'ira, da un'abitudine o da una cattiva usanza.

5.12. CORTE D'APELLO DI MILANO, 19 FEBBRAIO 1940

Bestemmia – Elemento soggettivo (c.p. art. 724).

Esula l'elemento soggettivo della contravvenzione preveduta dall'art. 724 dal fatto di chi rivolga ad altri per ingiuria l'espressione "somaro dell'ostia".

5.13. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PEN., 13 DICEMBRE 1940

Bestemmia – Estremi – Fatto commesso nella caserma dei RR.CC. ed alla presenza di due persone – Sussistenza del reato (c.p. art.724).

Ai fini del reato di cui all'art. 724 c.p. la caserma dei RR.CC. è luogo aperto al pubblico; esiste l'estremo della presenza di più persone quando almeno due persone si trovano nel luogo. (Nella specie oltre al brigadiere era presente anche un carabiniere).

5.14. CORTE DI CASSAZIONE, 13 MARZO 1936

Bestemmia – Fatto commesso nella caserma dei RR.CC. – Luogo pubblico – E' tale (c.p. art.724).

Ai fini del reato di cui all'art. 724, primo comma, c.p., la caserma dei carabinieri è "luogo aperto al pubblico", perché essa non è soltanto l'ufficio del comandante, ma un luogo al quale può accedere un numero indefinito di persone per denunciare reati o altri fatti interessanti l'ordine pubblico o la pubblica incolumità.

5.15. PRETURA DI MENFI, 29 SETTEMBRE 1949

Bestemmia – Luogo aperto al pubblico – Ufficio comunale – E' tale (c.p. art. 724; D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250, art. 7).

L'ufficio dell'applicato comunale di segreteria costituisce luogo aperto al pubblico e la bestemmia in esso pronunciata deve considerarsi pronunciata pubblicamente.

5.17. TRIBUNALE DI ROSSANO, 21 MAGGIO 1951

Bestemmia – Vilipendio della religione dello Stato – Distinzione (c.p. artt. 724, 402).

A differenza della contravvenzione per bestemmia prevista dall'art. 724 c.p., il delitto di vilipendio della religione dello Stato è diretto a distruggere credenze fondamentali della religione come l'idea di Dio, i dogmi della Chiesa, i suoi sacramenti, i suoi riti.

5.17. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PEN., 16 GENNAIO 1953

Bestemmia – Luogo pubblico – Ufficio del Buon Costume (c.p. art. 724).

Perché sussista il reato di bestemmia previsto dall'art. 724 c.p. è necessario che il fatto avvenga "pubblicamente". Pertanto, non è punibile la bestemmia pronunciata nell'ufficio di polizia del buon costume, tale ufficio non potendosi considerare luogo pubblico perché in esso non può accedere sempre ed indiscriminatamente il pubblico, né aperto al pubblico perché non si accede all'ufficio in questione se non per concessione specifica ed individuale, vigilata e controllata.

5.18. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PEN., 12 FEBBRAIO 1954

Bestemmia – Offese al Sommo Pontefice – Distinzione (c.p. art. 724).

Le offese al Sommo Pontefice non possono mai costituire il reato di bestemmia.

5.19. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PEN., 8 MARZO 1955

Bestemmia – Parole pronunziate per imprudenza o malvezzo – Sussistenza del reato - Fattispecie (c.p. art. 724).

La contravvenzione di cui all'art. 724 c.p. comprende ogni fatto che, indipendentemente dal dolo di ledere la religione, sia dovuto ad imprudenza o malvezzo sì da offendere il sentimento di credenti.

(Nella specie la Corte ha ritenuto insindacabile l'apprezzamento del giudice di merito il quale aveva ritenuto esistente l'obiettiva idoneità offensiva nella seguente frase pronunciata da un oratore in un comizio: "Per la Madonna! hanno il coraggio di dire che deve tornare la Monarchia"; frase interpretata dal predetto giudice di merito come un rafforzativo di valore retorico).

5.20. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PEN., 3 APRILE 1956

Bestemmia – Pubblicità del luogo (c.p. art. 724).

La pubblicità del fatto, richiesta dall'art. 724 c.p. come condizione di punibilità della bestemmia, deve essere accertata ai sensi dell'art. 266 c.p., secondo il quale, oltre agli altri casi enunciati, il fatto si considera commesso pubblicamente se avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, non bastando la presenza di più persone. Un fondo rustico, ed in particolare un villino privato, non può considerarsi luogo pubblico o aperto al pubblico, anche se vi fossero presenti più persone.

5.21. PRETURA DI MARTINA FRANCA, ORDINANZA 18 OTTOBRE 1957

Religione dello Stato – Bestemmia contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato – Art. 724, comma I, c.p. – Contrasto con gli artt. 7 ed 8 Costituzione – Questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost. artt. 7 ed 8; c.p. art. 724, I comma).

Non appare manifestamente infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 724, comma I, c.p. in rapporto agli artt. 7 ed 8 della Costituzione.

5.22. PRETURA DI TERNI, 17 GENNAIO 1959

Bestemmia – Art. 724 c. p. – Condizioni per la sussistenza del reato (c.p. art. 724).

L'aula scolastica, siccome frequentata da un certo numero di persone (gli alunni) e nella quale possono acce-

derne altre (preside, altri professori, segretario, ispettori, bidelli), non può essere considerata luogo privato, ma deve essere ritenuta quantomeno luogo aperto al pubblico.

La pubblicità del luogo, tuttavia, non è sufficiente a determinare la pubblicità del reato di bestemmia, essendo necessario che alla cennata pubblicità del luogo si aggiunga la presenza di più persone (almeno due) obbiettivamente accertata.

5.23. CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, 16 DICEMBRE 1959

Bestemmia – Pubblicità del luogo – Condizioni di punibilità – Caserma dei carabinieri (c.p. artt. 724, 266).

La pubblicità della bestemmia, richiesta dall'art. 724 c.p. come condizione di punibilità del reato, deve essere accertata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 266 c.p., secondo cui il fatto si considera commesso pubblicamente quando sia avvenuto in luogo pubblico o parto al pubblico.

Pertanto, non sussistono gli estremi del reato nel fatto di chi abbia pronunciato bestemmia dinanzi a più persone ma nella propria casa.

Ufficio pubblico è il luogo ove ha sede il pubblico ufficiale; luogo pubblico, invece è quello sempre ed indiscriminatamente accessibile al pubblico; è luogo aperto al pubblico quello a cui, sia pure con determinate limitazioni, può accedere il pubblico.

Non costituisce reato la bestemmia pronunciata nella camera di sicurezza di una caserma dei carabinieri, che è un ufficio pubblico, ma non luogo pubblico o aperto al pubblico.

5.24. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PEN., 9 MAGGIO 1961, N. 899

Bestemmia – Conducente che la pronuncia nel veicolo col cristallo aperto – Possibilità di ascolto da parte dei passanti – Sussistenza del reato (c.p. art.724).

Risponde alla contravvenzione di bestemmia il conducente che la pronunci attraverso il finestrino aperto, in modo che i passanti possano ascoltarla, non difettando in tale ipotesi il requisito della pubblicità.

5.25. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PEN., 13 GIUGNO 1961

Bestemmia – Pubblicità del luogo – Presenza di più persone (c.p. artt.724, 266).

Per la punibilità della bestemmia non è sufficiente la pubblicità del luogo ove è pronunciata, occorrendo anche, per il combinato disposto degli artt. 724 e 266capov. n. 1, c.p., la presenza nel luogo pubblico di più persone (quindi è sufficiente altra persona oltre il verbalizzante)

5.26. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. FER., 3 AGOSTO 1962

Bestemmia – Pubblicità del luogo – Condizione di punibilità – Conseguenze (c.p. artt.724, 266).

Nel reato di cui all'art 724 c.p., la pubblicità del luogo non è un elemento costitutivo del reato, ma rappresenta una condizione obbiettiva di punibilità e, perciò, affinché sussista il reato, non occorre l'intenzione del colpevole di commettere il fatto in luogo pubblico, e basta la possibilità che si scorga o si oda ciò che si compie.

Risponde perciò del reato di cui all'art. 724 c.p. che, nella pubblica via, stando all'interno di un'automobile, pronunzia una bestemmia in presenza di più persone vicine all'automobile.

5.27. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PEN., 3 NOVEMBRE 1964

Bestemmia – Elemento intenzionale – Contravvenzioni – Elemento soggettivo (c.p. art.724).

Nelle contravvenzioni l'elemento intenzionale è costituito dalla coscienza e volontarietà dell'azione, sia essa dolosa o colposa.

Nelle contravvenzioni di cui all'art. 724, prima parte, c.p., l'elemento soggettivo è costituito unicamente dalla volontà cosciente di profferire parole che, oggettivamente, siano offensive o gravemente sconvenienti o suonino invettive contro la Divinità, i suoi Simboli o i Santi venerati nella religione dello Stato.

Ne consegue che è del tutto irrilevante il motivo o lo stato di eccitazione che abbiano determinato l'agente a bestemmiare, sempre che nel fatto non possano ravvisarsi gli estremi del delitto di vilipendio.

5.28. CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, 11 DICEMBRE 1964

Bestemmia – Pubblicità del luogo – Casa di abitazione – Insussistenza (c.p. artt. 724 e 266).

Poiché la bestemmia sia punibile è necessario che venga profferita pubblicamente e cioè in uno dei luoghi indicati dall'art. 266, ultimo capov., c.p. Pertanto, non sussiste la contravvenzione se il fatto avvenga in una casa di abitazione anche se in essa vi sia convegno di più persone.

5.29. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PEN., 7 MAGGIO 1965

Bestemmia – Consuetudine locale - Irrilevanza (c.p. art.724).

Per la configurabilità del reato di bestemmia è sufficiente che l'agente, avendo coscienza della propria azione, pronunzi in luogo pubblico o parto al pubblico invettive o parole oltraggiose contro la Divinità o i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato, ed è irrilevante che tali espressioni rispondano ad una tradizione locale o costituiscano una biasimevole abitudine di certe classi sociali.

5.30. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PEN., 3 DICEMBRE 1965

Bestemmia – Condanna – Specificazione delle parole – Necessità (c.p. art.724).

Le invettive e le parole, perché possano costituire la contravvenzione di bestemmia di cui all'art. 724 c.p. devono essere oltraggiose.

Il giudice, quindi, deve specificatamente indicare tali parole nella sentenza di condanna.

5.31. PRETURA DI FOGGIA, 14 MAGGIO 1968

Bestemmia – Condizione di punibilità – Fatto commesso in un podere privato alla presenza di più persone – Insussistenza del reato (c.p. artt. 724, I comma, e 266).

L'art. 724 c.p. sancisce la punibilità di chiunque pubblicamente bestemmia contro la divinità e le persone venerate nella religione dello Stato. Agli effetti della legge penale, nella specie, il fatto si considera avvenuto pubblicamente nei casi previsti dall'art. 266 c.p., del quale particolarmente va esaminato il n. 2, al fine di stabilire se il fatto sia avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico in presenza di più persone.

Non può considerarsi luogo pubblico o aperto al pubblico il podere di proprietà dell'imputato, il cui accesso non è libero.

Inoltre, pur essendosi il fatto verificato alla presenza di più persone (alcuni operai e due carabinieri), non trattandosi di pubblica riunione, poiché si discuteva di argomenti privati.

5.32. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PEN., 30 OTTOBRE 1968

Bestemmia – Generica offesa alla divinità – Sussistenza del reato (c.p. art. 724).

Il precetto dell'art. 724 c.p. – che costituisce un espresso riferimento alla Divinità, ai simboli ed alle persone venerati nella religione cattolica – è violato anche da una bestemmia generica contro Dio, la cui offesa colpisce ogni fede religiosa di carattere monoteistico e quindi anche la religione cattolica

5.33. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, 1° LUGLIO-27 AGOSTO 1969, N° 1576

Bestemmia – Conformità ai principi della Costituzione.

La norma di cui all'art. 724 c.p. essendo diretta a tutelare il sentimento religioso del popolo italiano, tradizionalmente di religione cattolica, è conforme ai principi della Carta costituzionale e spiega perciò la sua piena efficacia giuridica.

5.34. PRETURA DI FROSINONE, ORD. 20 MARZO 1970

Religione di Stato – Bestemmia – Tutela dei cittadini non cattolici – Contrasto con art. 3 Cost.

Il legislatore inserendo la bestemmia tra le contravvenzioni concernenti la polizia e i costumi, non ha inteso tutelare la religione cattolica, bensì solo il sentimento religioso dei cittadini cattolici che si ritiene, giustamente, non debba essere turbato dall'altrui leggerezza o cattiva educazione.

L'art. 724, comma primo, c.p. non punisce colui che bestemmiano intenda dileggiare la religione cattolica tramite i suoi simboli (fattispecie che configura il reato di vilipendio previsto dall'art. 402 c.p.), ma solo il soggetto che, incurante del sentimento religioso dei cattolici, invisce contro la divinità o i simboli della religione da costoro professata. Tale disciplina opera una non giustificata discriminazione tra i cittadini, perché lascia indifeso il sentimento religioso dei cittadini professanti altra religione diversa dalla cattolica. Si

deve perciò ritenere che la norma in questione si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

5.35. PRETURA DI SAPRI, ORD. 5 MARZO 1971

Religione di Stato – Bestemmia – Ineguale protezione delle confessioni religiose.

Nessuna disposizione della Costituzione italiana prevede, direttamente o indirettamente, una qualsiasi posizione di ufficialità della religione cattolica, né una qualsiasi posizione legale di preminenza o privilegio o di maggiore protezione di essa nei confronti di ogni altra. L'eguale misura di protezione alle confessioni come tali e ai singoli fedeli discende non solo dalla lettera ma dallo spirito della Costituzione.

La disposizione prevista dall'art. 724, comma primo, c.p. appresta per la sola religione cattolica una speciale tutela penale, con evidente lesione dei principi di uguaglianza e di libertà e dei culti, sancita dagli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, disposizioni queste che non pongono, invero, in favore di una determinata religione, alcuna riserva alla pienezza dei diritti di libertà da esse garantite a tutte. Non è manifestamente infondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma primo, c.p. per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.

5.36. PRETURA DI MILANO, 20 APRILE 1971

Bestemmia – Vilipendio della religione di Stato – Esimente dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Poiché nell'ampia sfera delle libertà di pensiero e di culto costituzionalmente protette e garantite nei confronti di tutti indistintamente deve essere ricompresa qualunque manifestazione verbale e scritta che comunque contrasti con il pensiero religioso, salvo i limiti riguardanti il buon costume previsti dalla stessa Costituzione, è logico concludere che anche le espressioni con contenuti oltraggiosi o irriverenti o che abbiano l'idoneità a vilipendere una qualunque religione vanno inclusi nell'ambito dell'estrinsecazione della libertà di pensiero nel campo religioso.

Pertanto, nella fattispecie, malgrado la sussistenza e la pubblicità del reato di bestemmia e la sussistenza nella sua entità materiale del reato di vilipendio alla religione di

Stato, deve applicarsi l'esimente prevista dall'art. 51 c.p. per avere l'imputato agito nell'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione.

5.37. CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 19 GIUGNO-7 DICEMBRE 1972, N° 1820

Bestemmia – Preteso contrasto dell'art. 724 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. – Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti) in relazione all'art. 3 Cost., in quanto, pur concernendo la tutela legislativa della religione cattolica e non anche le altre religioni, detta norma si applica indistintamente a chiunque ne violi il precetto.

5.38. CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 3 MAGGIO-7 DICEMBRE 1972, N° 10537

Bestemmia – Espressioni entrate nella consuetudine – Sussistenza della contravvenzione.

Il reato di bestemmia si concretizza nella pronuncia di invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione di Stato, indipendentemente dall'intenzione di chi quelle parole ha pronunciato. Il reato consiste in un fatto puramente obiettivo e non abbisogna di un dolo né generico, né specifico, bastando ad integrarlo la sola volontà di pronunciare le parole blasfeme. E tale volontà non è esclusa nemmeno quando certe espressioni siano divenute una biasimevole consuetudine.

5.39. CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 20 MAGGIO-27 OTTOBRE 1980, N° 11049

Bestemmia – Riproduzione su un manifestò di espressioni blasfeme – Sussistenza del reato.

La riproduzione su un manifesto di un brano di un articolo blasfema, apparso su di un giornale, non giustifica l'autore del manifesto che ha fatto proprie le espressioni usate e lo rende responsabile di bestemmia.

5.40. PRETURA DI SAPRI, 27 GIUGNO 1984

Bestemmia – Accordo con protocollo addizionale del 18 febbraio 1984,

modificativo del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 – Superamento del principio della religione cattolica come religione di Stato.

A seguito della modificazione consensuale apportata ai Patti Lateranensi dal punto 1 del Protocollo addizionale dell'Accordo intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede il 18 febbraio 1984, il fatto preveduto dall'art. 724 c.p., non costituisce più reato: in forza di tale punto 1 è venuto meno il principio della religione cattolica come religione di Stato.

5.41. CASSAZIONE PENALE, SEZ. FER., 2 SETTEMBRE-6 NOVEMBRE 1985

Bestemmia – Nuovo Concordato fra Santa Sede e Italia – Non influenza sul reato di bestemmia.

Il reato di bestemmia deve ritenersi tuttora sussistente, in quanto le recenti modifiche dei rapporti tra Chiesa e Stato italiano attengono solo al Concordato, non anche al Trattato, il cui art. 1 prevede la religione cattolica come religione dello Stato: comunque l'art. 724 c.p. va interpretato nel senso che esso intende tutelare il sentimento religioso in genere, in sé e per sé, indipendentemente dall'essere o meno la religione cattolica religione dello Stato.

5.42. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 4 FEBBRAIO-3 MARZO 1986, N° 1782

Bestemmia - Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Abolizione religione di Stato – Conseguenze – Art. 724 c.p.

Lo Stato italiano attua una 'concezione democratica della laicità' nel senso che garantisce la libertà di non credere, ma riconosce il valore della religiosità in generale come mezzo di perfezionamento morale e la rilevanza del fenomeno sociale rappresentato dalla grande diffusione del cattolicesimo, i cui principi appartengono al patrimonio storico del popolo italiano (art. 7 e 8 della Costituzione). Dopo il nuovo Concordato, la religione cattolica non è più la religione ufficiale dello Stato, ma resta sempre il culto più largamente praticato in Italia, sicché non sarebbe coerente rispetto alle linee fondamentali della Costituzione, l'abolizione di qualsiasi tutela. Ne deriva la compatibilità del reato di bestemmia con i nuovi accordi tra Italia e Santa Sede.

5.43. PRETURA DI ROMA, ORD. 9 (29) APRILE 1986

Bestemmia – Tutela penale della religione cattolica – Preteso contrasto con gli artt. 25 e 3 Cost.

E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. che punisce la bestemmia, prestando tutela penale alla religione cattolica in quanto religione di Stato.

A seguito del nuovo assetto, non potendosi più considerare quella cattolica, religione di Stato, viene demandato al giudice di integrare la norma penale incriminatrice stabilendo il significato della espressione stessa in senso tecnico (non trattandosi di espressione propria e del comune linguaggio), con violazione del principio di legalità. In subordine qualora si ritenesse che la dizione 'religione di Stato' in senso atecnico valga tuttora a designare la religione cattolica, si profilerebbe il contrasto con l'art. 3 Cost. restando tutelato il sentimento religioso ai soli cattolici, con disparità di trattamento rispetto a coloro che professano altre religioni soltanto per effetto di tale diversità di fede religiosa.

5.44. CASSAZIONE PENALE, SEZ. UN., 27 MARZO-15 LUGLIO 1992, N° 7979

Bestemmia – Interesse tutelato – Discriminazione degli altri culti – Ragioni

L'art. 724, comma primo, c.p. non punisce il fatto, in sé, di arrecare offesa alla religione, ma punisce l'uso di modi volgari e fecciosi; oggetto della norma non è perciò la tutela del sentimento religioso e di quello cattolico in particolare, ma quella del buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti e il fatto che essa preveda come reato solo le invettive e le parole oltraggiose rivolte pubblicamente contro la divinità o contro le persone e i simboli della religione cattolica (individuata con la qualificazione giuridica – che non ha alcun valore che sia essenziale al precetto normativo – di 'religione dello Stato' che la caratterizzava nel vigore dello Statuto albertino) non è espressione di discriminazione verso gli altri culti, ma trova giustificazione nel fatto che la norma fa oggetto della sua previsione il dato sociologico che l'uso di bestemmiare la divinità, le persone e i simboli della religione cattolica, non esistendo quello

di bestemmia contro persone e simboli di altre religioni. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha altresì chiarito che l'indicazione normativa della religione cattolica come 'religione dello Stato' deriva il suo fondamento dall'art. 1 dello Statuto albertino, in vigore all'epoca del Concordato del 1929, il quale ultimo, quindi, non ha posto in essere, con efficacia costitutiva, una tale qualificazione giuridica, ma ha solo preso atto del principio consacrato dallo Statuto, di tal che l'abolizione del concetto giuridico di 'religione dello Stato' discende dalla modificazione del regime costituzionale avvenuta con la Costituzione del 1948 e non dalle modificazioni dei Patti lateranensi del 1984, ratificate con legge n. 121 del 1985).

L'art. 724, comma primo, c.p. sanziona il fatto di bestemmia con invettive e parole oltraggiose e dunque punisce non la manifestazione del pensiero, ma una manifestazione pubblica di volgarità, ne consegue che non può ricondursi la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà, costituzionalmente garantita, di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell'art. 21 Cost. sia dell'art. 19 Cost.), la quale del resto trova il suo limite proprio nel divieto di manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, comma ultimo, Cost.).

6. ATTUALI DISPOSIZIONI PENALI A TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

Attraverso sentenze successive a quella 440 del 1995 (abrogazione parziale art. 724 c.p.) la Corte Costituzionale ha ridefinito l'ambito della tutela penale del sentimento religioso:

- a) La sentenza n. 329 del 10 novembre 1997, dichiara la parziale incostituzionalità dell'art. 404 c.p. – Vilipendio della religione di Stato;
- b) La sentenza n. 508 del 13 novembre 2000, dichiara l'incostituzionalità dell'art. 404 c.p.;
- c) La sentenza n. 327 del 1° luglio 2002, dichiara la parziale incostituzionalità dell'art. 405 c.p.;
- d) La sentenza n. 168 del 18 aprile 2005, dichiara la parziale incostituzionalità dell'art. 403 c.p.

Non resta che dar conto della riforma dei reati di opinione attuata con la l. Legge 24 febbraio 2006 n. 85, deputata alla più ampia riforma dei reati di opinione, nella quale è contenuto l'atteso intervento legislativo più volte solle-

citato dalla Corte Costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso. Lo spirito della legge è stato di eliminare, o comunque di ridurre, nei reati in materia di religione, la condanna alla reclusione, salve le ipotesi in cui la condotta criminosa sia perpetrata con la violenza ed ha altresì abrogato l'art. 406 C.p., inutile con la nuova legislazione.

L'assetto attuale delle disposizioni penali poste a tutela del sentimento religioso è il seguente:

Art. 402. Vilipendio della religione dello Stato.

Abrogato

Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Art. 404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 405. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Art. 406. Delitti contro i culti ammessi nello Stato
Abrogato.